



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 marzo 2011
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0041 (NLE)**

**7769/11
COR 1**

**MED 8
WTO 107
AGRI 222
PECHE 77
UD 64**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

La pagina EL1/EU/PAWBGS/Allegato I/it 2 è sostituita dalla seguente.

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente (compreso l'elemento agricolo) che si applicano alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale dell'Autorità palestinese e quelli elencati nell'allegato 1, sezione 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura del GATT, fatta eccezione per il lattosio chimicamente puro della voce NC 1702 11 00 e il glucosio e lo sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio delle voci NC ex 1702 30 50 ed ex 1702 30 90, di cui al capitolo 1, sono temporaneamente eliminati conformemente alle disposizioni del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica del presente accordo, firmato nel 2011.

2. In deroga alle condizioni di cui al punto 1 del presente protocollo, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità con l'articolo 140 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007¹ del Consiglio, e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali *ad valorem* e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte *ad valorem* del dazio.

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.